SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A05900

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 28 maggio 2004.

Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 27, il cui comma 1 affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime caratteristiche;

Visto il medesimo art. 27, che al comma 2 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» affidando al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1;

Visto il comma 3 del citato art. 27, che per il finanziamento del Fondo autorizza la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000;

Visto il comma 8 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, che autorizza l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006;

Visto il comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, che autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici a stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di spesa in conto capitale ovvero nei limiti indicati nella legge finanziaria, contenendo i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2001, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il «Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003 - Registro n. 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il capitolo 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Acquisiti i risultati dell'ampia attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, con l'apporto delle società di consulenza di livello internazionale attivate allo scopo dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, riguardante predefiniti settori d'intervento ad alto contenuto strategico ai fini dello sviluppo economico e della crescita della competitività;

Visto il verbale della seduta del 16 marzo 2004 del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, nel quale vengono individuati alcuni grandi progetti di rilevanza strategica per il Paese riguardanti lo sviluppo della risorsa turistica, l'incremento dei livelli di assistenza sanitaria, la razionalizzazione dei processi nella pubblica amministrazione centrale, la crescita attraverso l'adozione di innovazione tecnologica nel settore della piccola e media impresa, la progettualità necessaria a disegnare il modello della scuola nella sua futura proiezione, nonché ulteriori progetti presentati dalle singole amministrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione dei progetti approvati, attribuite al Ministro per l'innovazione e le tecnologie dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, nonché le modalità di gestione dei progetti;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di verifica della coerenza dell'attuazione del programma di interventi di cui al presente decreto con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione;

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espesse dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione nella seduta del 16 marzo 2004, sono individuati nell'allegato *A* del presente decreto grandi progetti di contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al citato comma 2, da realizzarsi da parte dei soggetti proponenti con le modalità di cui al presente decreto.

2. Al finanziamento dei progetti individuati, di costo complessivamente pari a 247.000.000 di euro, si provvede quanto a 74.000.000 di euro con i fondi di pertinenza delle amministrazioni proponenti, quanto a 173.000.000 di euro a valere sulla disponibilità del Fondo di cui all'art. 27, commi 2, secondo periodo, e 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ripartiti nella misura di 25.138.000 euro quale rimanenza delle precedenti annualità, di 51.500.000 euro a valere sul 2004, di 65.000.000 di euro per il 2005 e di 31.362.000 euro per il 2006.

3. Nell'ambito della definizione progettuale e nel rispetto degli studi di fattibilità risultanti dall'attività istruttoria condotta dalla Segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, le amministrazioni proponenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa nei limiti dell'intera somma del finanziamento anche secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di inadempienze, le risorse disponibili possono essere riprogrammate, sentito il Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione.

4. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie formulata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti ad assicurare alle amministrazioni proponenti le somme necessarie al cofinanziamento del progetto.

Art. 2.

Gestione e monitoraggio dei progetti, attività di comunicazione

1. Il monitoraggio dell'attuazione di ciascun progetto è assicurato da ciascuna amministrazione proponente. Qualora un progetto interessi più amministrazioni, l'amministrazione proponente costituisce un Comitato di coordinamento, presieduto da un proprio rappresentante e composto da un rappresentante di ciascuna delle amministrazioni cointeressate. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto le amministrazioni interessate in ciascun progetto, così come individuate in allegato *A*, designano il proprio rappresentante all'interno dei Comitati di coordinamento.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con le decisioni assunte dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione.

3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura le iniziative di comunicazione, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2004

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 174

ALLEGATO *A*

Denominazione del progetto	Ministro Proponente	Amministrazioni coproponenti	Fabbisogno	Finanziamento ai sensi dell'art. 27 L. 3/2003	Impegni 2004 a carico del finanziamento
Scegli Italia *Sistema di Prenotazione e portale*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. per i Beni e le Attività Culturali, Min. delle Attività Produttive, Min. per Politiche Agricole e Forestali, Mini. Dell'Ambiente, Min. degli Affari Esteri, Min. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	40	20	10
Scegli Italia *Contenuti digitali*	Min. per i Beni e le Attività Culturali, Min. delle Attività Produttive, Min. per Politiche Agricole e Forestali, Min. dell'Ambiente, Min. degli Affari Esteri, Min. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	-	50	25	15
Sanità Elettronica *Disegno del sistema*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. della Salute	4	4	4
Sanità Elettronica *Progetto Prevenzione*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. della Salute	30	15	4
Sanità Elettronica *Progetto Prenotazione*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. della Salute	10	5	4
Efficienza nella P.A. *Piano d'Azione*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. della Funzione Pubblica, Min. dell'Economia e delle Finanze	20	20	10
Scuola *Studio di fattibilità*	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	Min. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	1	1	1
Imprese *Fondo di Garanzia*	Min. delle Attività Produttive, Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	-	60	60	20
Imprese *Microimprese**	Min. delle Attività Produttive, Min. per Politiche Agricole e Forestali, Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	-	13	4	2
Gestione del patrimonio informativo	Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	5	5	5
Comunicazione	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	-	8	8	2
Osservatorio	Min. per l'Innovazione e le Tecnologie	-	6	6	2
		Totale in milioni di euro	**247**	**173**	**79**

(*) A copertura del fabbisogno complessivo di progetto, si prevede una partecipazione finanziaria delle Associazioni di Categoria per un totale di € 5 milioni

04A05990

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 2004.

Determinazione dei prezzi di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 452 del 28 dicembre 2001, convertito, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, che, tra l'altro, ha fissato in € 1,50 il prezzo di vendita al pubblico dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Considerato che l'art. 3 del capitolato speciale d'appalto prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei biglietti di ciascuna lotteria istantanea sia rimesso alle valutazioni del gestore del servizio;

Visto il progetto presentato dal Consorzio lotterie nazionali per il rilancio delle lotterie ad estrazione istantanea che, al fine di ottenere la massimizzazione della raccolta di gioco e delle entrate erariali, prevede la contemporanea immissione sul mercato di biglietti a prezzo diversificato con una diversa e maggiore struttura della massa premi;

Considerato che per effetto dell'art. 3, comma 2, del regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, adottato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1991, n. 183, con decreti del Ministro erano stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria ad estrazione istantanea nonché determinate le caratteristiche, i prezzi del biglietto e la percentuale della raccolta destinata alla massa-premi e che per effetto del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i suddetti poteri gestionali sono esercitati dall'organo di vertice amministrativo;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha condiviso il succitato progetto del Consorzio lotterie nazionali e ritiene, sulla base dei positivi risultati conseguiti in altri Paesi, europei e non, che hanno adottato il suddetto meccanismo, che il piano stesso sia congruo con la tutela degli interessi pubblici;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere ad una modifica del prezzo come sopra stabilito, al fine di contemperare le esigenze di rilancio del settore delle lotterie ad estrazione istantanea con la tutela dell'interesse erariale;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 2004 il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea sarà compreso tra € 0,50 ed € 5,00. La fissazione del prezzo di vendita al pubblico, unitamente ai criteri ed alle modalità di effettuazione di ciascuna lotteria, saranno stabiliti con i decreti di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222

04A06021

DECRETO 28 maggio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea, denominata «Uno, Due, Tris».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Con-

sorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, denominata «Uno, Due, Tris» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta.

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° giugno 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Uno, Due, Tris».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 40.320.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, è costituita da un rettangolo, suddiviso in nove caselle su ognuna delle quali è ripetuta la denominazione della lotteria. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportate le modalità per ottenerne il pagamento, l'importo dei premi, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco nella quale sono impresse nove caselle. All'interno di dette caselle potra essere rinvenuto il simbolo del logo «Gratta e Vinci» oppure un quadrifoglio. Se si trovano tre simboli «Gratta e Vinci» in linea orizzontale, verticale o diagonale si vince il premio dell'importo indicato nella freccia corrispondente. Se in una delle caselle si trova un quadrifoglio si vince un altro biglietto.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 19.333.600,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.494.400 premi di € 2,00;

n. 1.747.200 premi di € 3,00;

n. 268.800 premi di € 7,00;

n. 134.400 premi di € 15,00;

n. 67.200 premi di € 25,00;

n. 8.736 premi di € 100,00;

n. 504 premi di € 500,00;

n. 80 premi di € 5.000,00.

Inoltre nel quantitativo di biglietti di cui all'art. 2 saranno presenti n. 2.419.200 biglietti omaggio che consentiranno la ripetizione della giocata.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 100 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di € 500 ed € 5.000 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 220

04A06022

DECRETO 28 maggio 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea, denominata «Batti il Banco».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il Banco», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1º giugno 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Batti il Banco».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione n. 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nella parte centrale del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, delimitato dalla scritta «Le tue carte» all'interno del quale sono riprodotti i dorsi di sei carte da gioco ognuno con la scritta «Batti il Banco». Sul lato sinistro è presente un altro rettangolo, anch'esso coperto di speciale vernice asportabile e delimitato dalla scritta «Banco», raffigurante il dorso di un'altra carta da gioco. Nella parte inferiore del biglietto è impressa la numerazione sequenziale del biglietto all'interno di ogni blocchetto.

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 2,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare tutte le carte, quelle contrassegnate dalla scritta «Le tue carte» e quella del «Banco». Se il punteggio rinvenuto in una delle «Tue carte» supera quello del «Banco» si vince il premio dell'importo indicato nella carta vincente. Se in una delle caselle si trova il simbolo «Gratta e Vinci» si vince un altro biglietto.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5, nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 33.120.800,00 suddivisa nei seguenti premi:

n. 3.372.800 premi di € 3,00;
n. 992.000 premi di € 7,00;
n. 396.800 premi di € 15,00;
n. 99.200 premi di € 20,00;
n. 37.324 premi di € 100,00;
n. 6.200 premi di € 250,00;

n. 1.240 premi di € 1.000,00;

n. 32 premi di € 50.000,00.

Inoltre nel quantitativo di biglietti di cui all'art. 2 saranno presenti n. 1.686.400 biglietti omaggio che consentiranno la ripetizione della giocata.

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 100 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di € 250 e € 1.000 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di € 50.000 deve essere richiesto presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca n. 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a.r., oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 maggio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 221

04A06023

DECRETO 9 giugno 2004.

Revoca della concessione n. 91/T1/03 del 20 marzo 2003, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della New Bingo Games S.r.l., in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 novembre 2000, concernente l'approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;

Vista la convenzione di concessione n. 91/T1/03 stipulata in data 20 marzo 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la New Bingo Games S.r.l., subentrante, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, a seguito di cessione di azienda, nella titolarità della convenzione n. 91/02 stipulata in data 8 febbraio 2002 con la Società Bingo Games S.n.c., per la gestione dei gioco del bingo nel locale sito in Lamezia Terme (Catanzaro), via Italo Galli n. 33/35;

Viste la lettera del 28 luglio 2003, Cat. 1lE, con la quale la questura di Catanzaro, divisione P.A.S., ha comunicato i motivi per i quali non ha rilasciato al rappresentante legale della New Bingo Games S.r.l., l'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS, per la gestione del Bingo nei locali di Lamezia Terme (Catanzaro), via Italo Galli n. 33/35 e la lettera del 12 settembre 2003, Cat. 11/E/Div. PAS, con la quale ha trasmesso il provvedimento di diniego in data 12 settembre 2003, prot. Cat. 11/E/Div. PAS/3;

Vista la lettera del 18 settembre 2003, prot. n. 2003/38433/COA/BNG, ricevuta dalla New Bingo Games S.r.l. in data 24 settembre 2003, con la quale l'Amministrazione ha sospeso la convenzione di concessione n. 91/T1/03 con conseguente chiusura della sala-bingo, ed ha comunicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca della concessione di cui alla convenzione n. 091/T1/03, stipulata in data 28 marzo 2003, in quanto il sopraindicato provvedimento della questura di Catanzaro fa venir meno il presupposto essenziale per l'esercizio della concessione, previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento istitutivo del bingo, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Viste le lettere inoltrate, in nome e per conto della New Bingo Games S.r.l., in data 26 settembre 2003, 28 ottobre 2003, e 7 gennaio 2004 con le quali, in riferimento alla sopraindicata lettera del 18 settembre 2003, n. 2003/38433/COA/BNG, vengono formulate varie

osservazioni e, trasmettendo il certificato in data 5 gennaio 2004 del tribunale amministrativo regionale della Calabria dal quale risulta che il ricorso n. 1360/2003 proposto dalla New Bingo Games S.r.l. avverso il provvedimento della questura di Catanzaro è fissato per l'udienza pubblica del 19 marzo 2004, viene richiesto «di mantenere sospeso ogni provvedimento conclusivo del procedimento ex legge 241/1990, da subordinare alla decisione che verrà adottata in sede giudiziaria»;

Vista la sentenza n. 938/2004, trasmessa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro con lettera dell'11 maggio 2004, n. 11987, con la quale il tribunale amministrativo della regione Calabria ha respinto il sopraindicato ricorso n. 1360/2003 proposto dalla New Bingo Games S.r.l.;

Considerato che la New Bingo Games S.r.l. non è in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS, che è presupposto essenziale per l'esercizio della concessione, previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento istitutivo del bingo, adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della New Bingo Games S.r.l. di Lamezia Terme, la concessione per l'esercizio del gioco dei bingo di cui alla convenzione a 91/T1/03 stipulata in data 20 marzo 2003.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 9 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

04A06075

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Ragusa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 478 del 21 aprile 2004 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Ragusa ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in piazza Libertà, 6 - Ragusa, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 670 del 3 giugno 2004 con la quale il direttore della commissione provinciale di Ragusa ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Ragusa è accertato per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

p. *Il capo del Dipartimento:* MANZITTI

04A05985

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 1017/2004 del 27 maggio 2004 con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Cosenza ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale, ubicato in corso Mazzini - palazzo degli uffici - Cosenza, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1047/2004 del 3 giugno 2004 con la quale il direttore della commissione provinciale di Cosenza ha confermato il mancato funzionamento del citato ufficio per il giorno 1° giugno 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato per il giorno 1° giugno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

p. *Il capo del Dipartimento:* MANZITTI

04A05986

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 maggio 2004.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 4.8 della Farmacopea Europea 4ª edizione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (03) 2 adottata in data 18 giugno 2003 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° luglio 2004 del supplemento 4.8 della 4ª edizione della Farmacopea Europea;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 4.8 della 4ª edizione della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° luglio 2004.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 4.8 DELLA 4^ EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.21	Assay of human von Willebrand factor	Dosage du facteur Wilebrand humain	Dosaggio del fattore di von Willebrand umano

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Aluminii hydroxidum hydricum ad adsorptionem	1664	Aluminium hydroxide, hydrated, for adsorption	Aluminium (hydroxide d') hydraté pour adsorption	Alluminio idrossido idratato, per adsorbimento
Anisi stellati aetheroleum	2108	Star anise oil	Badiane (huile essentielle de)	Anice stellato essenza
Arginini aspartas	2096	Arginine aspartate	Arginine (aspartate d')	Arginina aspartato
Asparaginum monohydricum	2086	Asparagine monohydrate	Asparagine monohydratée	Asparagina monoidrata
Azelastini hydrochloridum	1633	Azelastine hydrochloride	Azélastine (chlorhydrate d')	Azelastina cloridrato
Carthami oleum raffinatum	2088	Safflower oil, refined	Carthame (huile de) raffinée	Cartamo essenza raffinata
Cetobemidoni hydrochloridum	1746	Ketobemidone hydrochloride	Cétobémidone (chlorhydrate de)	Chetobemidone cloridrato
Hydrastis rhizoma*	1831	Goldenseal rhizome*	Hydrastis*	Idraste rizoma*
Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanum	1928	Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal	Immunoglobuline animale anti-lymphocytes T pour usage humain	Immunoglobulina animale anti-linfociti T per uso umano
Natrii aminosalicylas dihidricus**	1993	Sodium aminosalicylate dihidrate**	Sodium (aminosalicylate de) dihydraté**	Sodio aminosalicilato diidrato**
Tilidine hydrochloridum hemihydricum	1767	Tilidine hydrochloride hemihydrate	Tilidine (chlorhydrate de) hémihydraté	Tilidina cloridrato emiidrato
Tyrothricinum	1662	Tyrothricin	Tyrothricine	Tirotricina

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.2.32	Loss on drying	Perte à la dessication	Perdita all'essiccamento
2.3.2	Identification of fatty oils by thin-layer chromatography	Identification des huiles grasses par chromatographie sur couche mince	Identificazione degli oli grassi mediante cromatografia su strato sottile
4	Reagents (*new, revised and corrected*)	Réactifs (*nouveaux, révisés et corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati e corretti*)

* Sostituisce la monografia nazionale Idraste

** Sostituisce la monografia nazionale Sodio aminosalicilato

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum edeticum	1612	Edetic acid	Edétique (acide)	Acido edetico
Allopurinolum	0576	Allopurinol	Allopurinol	Allopurinolo
Anisi aetheroleum	0804	Anise oil	Anis (huile essentielle d')	Anice essenza
Aqua ad iniectabilia	0169	Water for injection	Eau pour préparations injectables	Acqua per preparazioni iniettabili
Aqua purificata	0008	Water, purified	Eau purifiée	Acqua purificata
Aqua valde purificata	1927	Water, highly purified	Eau hautement purifiée	Acqua altamente purificata
Bromhexini hydrochloridum	0706	Bromexine hydrochloride	Bromhexine (chlorhydrate de)	Bromexina cloridrato
Chelidonii herba	1861	Grater celandine	Chélidonie	Celidonia
Clonazepamum	0890	Clonazepam	Clonazépam	Clonazepam
Codeini hydrochloridum dihydricum	1412	Codeine hydrochloride dihydrate	Codéine (chlorhydrate de) dihidraté	Codeina cloridrato diidrato
Codeini phosphas hemihydricus	0074	Codeine phosphate hemyhydrate	Codéine (phosphate de) hémihydraté	Codeina fosfato emiidrato
Codeini phosphas sesquihydricus	0075	Codeine phosphate sequihydrate	Codéine (phosphate de) sesquihydraté	Codeina fosfato sesquiidrato
Codeinum	0076	Codeine	Codéine	Codeina
Dinatri edetas	0232	Disodium edetate	Edétate disodique	Disodio edetato
Dithranolum	1007	Dithranol	Dithranol	Ditranolo
Estradiolum hemihydricum	0821	Estradiol hemihydrate	Estradiol hémihydraté	Estradiolo emiidrato
Flumazenilum	1326	Flumazenil	Flumazenil	Flumazenil
Gentamicini sulfas	0331	Gentamicin sulphate	Gentamicine (sulphate de)	Gentamicina solfato
Glucosum liquidum	1330	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	1525	Glucose, liquid, spray-drid	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, liofilizzato
Histidinum	0911	Histidine	Histidine	Istidina
Leuprorelinum	1442	Leuprorelin	Leuproréline	Leuprorelina
Maltodextrinum	1542	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Mexiletini hydrochloridum	1029	Mexiletine hydrocholride	Mexilétine (chlorhydrate de)	Mexiletina cloridrato
Natrii calcii edetas	0231	Sodium calcium edetate	Sodium (calcim édétate de)	Sodio calcio edetato
Natrii glycerophosphas hydricus	1995	Sodium glycerophosphate, hydrated	Sodium (glycérophosphate de) hydraté	Sodio glicerofosfato idrato
Nifuroxazidum	1999	Nifuroxazide	Nifuroxazide	Nifuroxazide
Omeprazolum	0942	Omeprazole	Oméprazole	Omeprazolo
Plantaginis lanceolatae folium	1884	Ribwort plantain	Plantain lancéolé	Mestolaccio
Plasma humanum collectum deinde conditum ad viros exstinguendos	1646	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viro-onactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per l'inattivazione dei virus)
Roxithromycinum	1146	Roxithromycin	Roxithromycine	Roxitromicina
Saccharum	0204	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Sorbitolum liquidum partim deshydricum	2048	Sorbitol, liquid, partially dehydrated	Sorbitol liquide partiellement déshydraté	Sorbitolo liquido, parzialmente disidratato
Temazepamum	0954	Temazepam	Témazepam	Temazepam
Testosteronum	1373	Testosterone	Testostérone	Testosterone
Triflusalum	1377	Triflusal	Triflusal	Triflusal

Preparazioni radiofarmaceutiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Natrii iodidi (^{123}I) solutio iniectabilis	0563	Sodium iodide (^{123}I) injection	Sodium (iodure (^{123}I) de) solution injectable de	Sodio ioduro (^{123}I) preparazione iniettabile
Natrii iodidi (^{131}I) capsulae ad usum diagnosticum	0938	Sodium iodide (^{131}I) capsules for diagnostic use	Sodium iodide (^{131}I) à usage diagnostiqueas, capsules d'	Sodio ioduro (^{131}I) capsule per uso diagnostico

TESTI CORRETTI
CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.2	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiolgique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.9.1	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimes et des capsules	Disintegrazione delle compresse e delle capsule
2.9.27	Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers	Uniformité de masse de la dose délivrée par les récipients multidoses	Uniformità di massa delle dosi rilasciate dai contenitori multidose

MONOGRAFIE

Monografie

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Celipropoli hydrochloridum	1632	Celiprolol hydrochloride	Célipropol (chlorhydrate de)	Celiprolol cloridrato
Ciclosporinum	0994	Ciclosporin	Ciclosporine	Ciclosporina
Flunitrazepamum	0717	Flunitrazepam	Flunitrazépam	Flunitrazepam
Homatropini hydrobromidum	0500	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate de)	Omatropina bromidrato
Homatropini methylbromidum	0720	Homatropine methylbromide	Homatropine (méthylbromure d')	Omatropina metilbromuro
Iecoris aselli oleum A	1192	Cod-liver oil (type A)	Foie de morue (huile de) (type A)	Olio di fegato di merluzzo (tipo A)
Iecoris aselli oleum B	1193	Cod-liver oil (type B)	Foie de morue (huile de) (type B)	Olio di fegato di merluzzo (tipo B)
Pefloxacini mesilas dihydricus	1460	Pefloxacin mesilate dihydrate	Péfloxacine (mésilate de) dihydraté	Pefloxacina mesilato diidrato
Polimixini B sulfas	0203	Polymyxin B sulphate	Polymyxine B (sulphate de)	Polimixina B solfato
Tributilis acetylcitras	1770	Tributyl acetylcitrate	Tributyle (acétilcitrate de)	Tributile acetilacetato
Verapamili hydrochloridum	0573	Verapamil hydrochloride	Vérapamil (chlorhydrate de)	Verapamil cloridrato

Preparazioni omeopatiche

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Arsenii trioxidum ad praeparationes homoeopathicae	1599	Arsenious trioxide for homoeophatic preparations	Arsénieux (anhydride) pour préparations homéopathiques	Arsenioso triossido per preparazioni omeopatiche

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO

MONOGRAFIE

Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Sodium iodide (^{123}I) solution,	Sodium (iodure (^{123}I) de), solution d'	Sodio ioduro (^{123}I) soluzione
becomes:	*devient*:	*diventa* :
Sodium iodide (^{123}I) injection	Sodium (iodure (^{123}I) de), solution injectable de	Sodio ioduro (^{123}I) preparazione iniettabile

COUNCIL OF EUROPE
PUBLIC HEALTH COMMITTEE
(Partial Agreement)

RESOLUTION AP-CSP (03) 2

(adopted by the Public Health Committee (Partial Agreement) (CD-P-SP) on 18 June 2003)

The Public Health Committee (Partial Agreement) (CD-P-SP) consisting, for the purposes of the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia, of delegations appointed by the Parties to the said Convention, namely the delegations of Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, Serbia and Montenegro, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, "the Former Yugoslav Republic of Macedonia", Turkey, the United Kingdom and the European Community,

Considering that, under Article 1 of the Convention, the Parties have undertaken progressively to elaborate a Pharmacopoeia which shall be common to the countries concerned and which shall be entitled "European Pharmacopoeia", and to take the necessary measures to ensure that the monographs constituting the European Pharmacopoeia shall become official standards applicable within their respective countries;

Having regard to Article 4, paragraph 3, of the Convention, which makes the Public Health Committee responsible for fixing the time-limits within which decisions of a technical character relating to the European Pharmacopoeia shall be implemented within the territories of the respective Parties;

Having regard to the decision taken by the European Pharmacopoeia Commission to elaborate a new edition of the European Pharmacopoeia, i.e., the 4th edition, which will be updated by a supplement following each session of the Commission;

Having regard to the recommendation on the fixing of the date of implementation of the eighth supplement of the 4th edition within the territories of the Parties, adopted on 17 June 2003 by the European Pharmacopoeia Commission, in accordance with the provisions of Article 6, paragraph d, of the Convention;

Has decided to set 1st July 2004 as the date for implementation of the texts constituting the eighth supplement of the 4th edition of the European Pharmacopoeia entitled "Supplement 4.8" and bearing the date "07/2004".

04A05989

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 maggio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio autotrasportatori Daunia - Piccola società cooperativa a r.l., in San Severo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 marzo 2002 e successivi accertamenti rispettivamente del 20 novembre 2002 e del 23 gennaio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio autotrasportatori Daunia - Piccola società cooperativa a r.l., con sede in San Severo (Foggia) (codice fiscale 00188800718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Meleleo, nato a Lecce il 22 aprile 1959 ed ivi domiciliato in Vico degli Storella n. 8 (Piazza S. Oronzo), ne è nominato, commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A06076

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 maggio 2004.

Riconoscimento alla società «Sidel S.p.a.», in Bologna, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza del 9 maggio 2002, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla società «Sidel S.p.a.», con sede Bologna, via Larga n. 34/2, pervenuta a questa Amministrazione in data 25 maggio 2002 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del Comitato, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Toscana, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della società «Sidel S.p.a.» con sede in Bologna, via Larga 34/2, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «Sidel S.p.a.», con sede in Bologna, via Larga n. 34/2, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

2. La società «Sidel S.p.a.», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05955

DECRETO 5 maggio 2004.

Riconoscimento alla società «ANCCP S.r.l.», in Milano, ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Vista l'istanza del 7 gennaio 2003, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 dalla società «ANCCP S.r.l.», con sede in Milano, via Rambon n. 11, pervenuta a questa Amministrazione in data 17 gennaio 2003 e successive note ed integrazioni;

Visto il parere del Comitato, di cui l'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, e dei rappresentanti delle regioni Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana e Sicilia, nei cui territori l'organismo richiedente ha indicato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6 del citato decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione della società «ANCCP S.r.l.» con sede in Milano, via Rambon n. 11, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto che le attività di controllo degli organismi di controllo autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995, attengono alla verifica del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ad esclusione dei mezzi tecnici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

1. La società «ANCCP S.r.l.», con sede in Milano, via Rambon n. 11, è autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995 ad esercitare l'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. La società «ANCCP S.r.l.», nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 modificato e dal decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A05956

DECRETO 4 giugno 2004.

Condizioni per la commercializzazione delle sementi di piante foraggere: recepimento direttiva 2004/55/CE della Commissione del 20 aprile 2004.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri delle varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere;

Vista la direttiva 2004/55/CE che modifica la predetta direttiva 66/401/CEE;

Considerata la necessità di recepire la direttiva 2004/55/CE;

Decreta:

Art. 1.

All'allegato III, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, «elenco delle specie», sezione I, «colture erbacee da pieno campo», i termini:

«Festuca pratensis H. x Lolium multiflorum Lam.: ibridi risultanti dall'incrocio di Festuca dei prati con Loglio italico (compreso il Loglio westervoldico) xFestulolium», sono sostituiti dai termini:

«Festuca spp. x Lolium spp.: ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere Festuca con una specie del genere Lolium (xFestulolium).

Art. 2.

1. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera *B)*, *a)*, punto 4 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium».

2. All'allegato V - Contrassegno degli imballaggi, sezione I, lettera *B)*, *c)*, punto 4 è aggiunta la seguente frase: «Nel caso di xFestulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium».

Art. 3.

All'allegato VI - Condizioni cui devono soddisfare le sementi, sezione I, lettera *C)*, A-Tabella, alla colonna 2, in corrispondenza di Vicia sativa, la cifra «85» è sostituita dalla cifra «80».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2004

Il Ministro: ALEMANNO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

04A06026

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DIRETTIVA 27 maggio 2004.

Disposizioni interpretative delle norme relative agli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha emanato il regolamento che fissa gli standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con particolare riferimento agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42, 43, 44 e 62, comma 3;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie;

Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze pericolose devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Considerato che lo strumento pianificatorio di tutela delle acque dall'inquinamento è definito nei piani regionali di tutela di cui al titolo IV, capo 1, del citato decreto legislativo n. 152/1999, il quale prescrive che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici e che, sulla base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare il piano regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre 2004;

Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azio-

ne comunitaria in materia di acque (legge 31 ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003»).

Considerato che il Governo, con l'atto di recepimento della direttiva sopra richiamata e con l'adozione del testo unico sulle acque previsto dal disegno di legge sulla delega ambientale, di cui si attende la prossima approvazione parlamentare, intende riordinare la normativa vigente in vista degli obiettivi comunitari di qualità da conseguire entro il 2015 e delle norme comunitarie di attuazione della citata direttiva 2000/60/CE;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Obiettivo del decreto ministeriale n. 367/2003 è di fissare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale gli standard di qualità nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi idrici significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma 3) e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da fonti puntuali e diffuse.

Il decreto va pertanto interpretato ed applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal sovraordinato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo IV individua quali strumenti di tutela i piani di tutela delle acque (capo I, articoli 42-44) e la disciplina degli scarichi (capo II, articoli 45-53).

Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose è definito negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo citato, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attività conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni antropiche ed al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono approvare il piano di tutela delle acque non oltre il 31 dicembre 2004. In questo contesto va considerata anche la gestione dei fanghi derivanti dagli impianti di depurazione.

La disciplina degli scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n. 152/1999, consegue alle decisioni pianificatorie di cui sopra.

2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003 concernenti gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche disponibili. Si tratta pertanto di due condizioni concorrenti e soltanto in presenza di entrambe si deve ritenere che gli scarichi siano da qualificare «scarichi di sostanze pericolose».

3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, può fissare, in particolari situazioni di accertato pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi della normativa generale.

Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, la quantità massima ammissibile della sostanza continuerà ad essere espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella.

Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Restano fermi, altresì, il disposto dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorità competente la decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in materia di acque di prima pioggia nonché la normativa sui fanghi di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992.

Per tutte queste disposizioni le autorità competenti scaglioneranno nel tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai titolari delle attività da cui originano gli scarichi i tempi di adeguamento necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.

4. L'allegato *B* del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo finalizzato — come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 — al raggiungimento degli standard di qualità per le sostanze pericolose, integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto legislativo n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose, individuati all'art. 34, comma 1, dello stesso decreto. In attesa del recepimento della direttiva CE/2000/60 — che disciplinerà dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa sostanziale vigente, di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 152/1999 (capo III), nonché al decreto legislativo n. 372/1999 e al decreto legislativo n. 99/1992 — la scelta se attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato *B* rientra nelle facoltà delle autorità competenti, ai sensi di quanto precisato al precedente punto 3 e con le precisazioni di cui al successivo punto 5.

5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione eventualmente adottata nelle autorizzazioni dovrà essere adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di tutela, tenendo conto in particolare della portata del corpo d'acqua e del carico massimo ammissibile nello stesso. Si ricorda infatti che l'art. 3 comma 1, della predetta legge prescrive che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama che, nel caso in specie, non può essere che il piano regionale di tutela delle acque.

6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento degli standard di qualità della acque dall'inquinamento delle sostanze pericolose con criteri di omogeneità sul territorio, le autorità competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di tutela ambientale.

Roma, 27 maggio 2004

Il Ministro: URBANI

04A06024

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 maggio 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Klaudia Niederlechner, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 maggio 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115 atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Philosophie (Magistra philosophiae)» rilasciato l'8 novembre 1999 dalla «Leopold-Franzens-Universität Innsbruck»;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato il 31 agosto 2002 da «Hoere Bundeslehranstalt Für Wirtschaftliche Berufe Lienz», posseduto da:

cognome: Niederlechner;

nome: Klaudia;

nata a: Bolzano;

il: 31 agosto 1973;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere»- tedesco;

96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;

97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 maggio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A05954

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Assegnazione definitiva dell'importo di 100 milioni di euro al rafforzamento della società dell'informazione per il triennio 2003-2005 (delibera n. 17/2003, punto 4.1.2. b). (Deliberazione n. 8/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998 volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, privilegiando gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 19, comma 5, della carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto in particolare il comma 3, lettera *a)*, del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici *ex lege* n. 208/1998,

art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle Intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002) e 6 giugno 2002, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 222/2002);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) con la quale, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due Fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003) con la quale - tenuto conto del rilievo strategico che il Governo ha attribuito ai campi della ricerca e della società dell'informazione - è stato tra l'altro destinato in via programmatica, al punto 4.1.2.b, un importo di 100 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, al rafforzamento della società dell'informazione nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di interventi da individuare in partenariato fra le regioni, le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il documento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, trasmesso con la nota n. DIT/4351/03/5.1 del 19 dicembre 2003, concernente la finalizzazione delle risorse per il rafforzamento della società dell'informazione predisposto in partenariato con i predetti soggetti;

Tenuto conto che, nell'ambito del Gruppo di lavoro allo scopo istituito, è emerso l'orientamento di destinare il predetto importo di 100 milioni di euro allo sviluppo di progettualità e azioni volte a favorire l'emergere di territori di eccellenza nelle singole realtà regionali attraverso la valorizzazione di aree a forte potenzialità, grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. È disposta l'assegnazione definitiva a favore delle strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie dell'importo di 100 milioni di euro (di cui 8,08 milioni nel 2004 e 91,92 milioni nel 2005) - già destinato programmaticamente, con la delibera n. 17/2003, al rafforzamento della società dell'informazione nel Mezzogiorno - per il finanziamento dei «Piani per l'eccellenza del territorio» secondo le modalità e il percorso attuativo indicati nel documento presentato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie di cui alle premesse.

Una quota non superiore al 10% del predetto importo potrà essere utilizzata dallo stesso Dipartimento per finanziare azioni di sistema.

2. Il Programma definitivo degli interventi, comprendente i singoli Piani regionali, sarà sottoposto all'approvazione di questo Comitato, anche ai fini dell'inserimento dei detti Piani nei relativi Accordi di programma quadro di ciascuna regione concernenti la società dell'informazione.

Roma, 29 gennaio 2004

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004
Registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 213

04A06058

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2004.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1, da utilizzare per le dichiarazioni di variazioni dati o cessazione attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello ANR/1 per le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, da parte dei soggetti non residenti che si sono identificati direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.1. Sono approvate le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel mod. ANR/1, approvato con provvedimento del 6 settembre 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002.

Motivazioni.

Con il provvedimento del 6 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002, è stato approvato il modello ANR/1 da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività da parte dei soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti ai fini IVA. Le modalità di presentazione del modello anagrafico ANR/1 prevedono che la dichiarazione di identificazione diretta deve essere presentata esclusivamente al competente ufficio locale di Roma 6, anche a mezzo servizio postale, mentre solo per le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività è possibile la presentazione in via telematica, attraverso il servizio telematico Entratel, sia direttamente da parte del soggetto interessato sia tramite intermediari abilitati.

Il punto 3 di tale provvedimento ha fatto rinvio ad un successivo atto per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica di dette dichiarazioni.

Nell'Allegato al presente provvedimento vengono pertanto stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di variazione dati e cessazione attività ai fini IVA - modello ANR/1.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 6 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 2002: approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2004

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ - IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE (MOD. ANR/1)

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività (mod. ANR/1) di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica

1. *Avvertenze generali.*

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente, da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica, sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.

La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico Entratel può essere effettuata direttamente in base ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, secondo il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2. *Contenuto della fornitura.*

2.1 Generalità.

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico «tipo-record» che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente sono:

record di tipo «A»:	è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
record di tipo «B»:	è il record che contiene i dati della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente;
record di tipo «Z»:	è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata dallo stesso contribuente attraverso il servizio telematico Entratel. Né consegue che in caso di presentazione diretta il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso da persona fisica indicato nel record «B» coincide con il codice fiscale del responsabile dell'invio telematico (byte 23 del record «A»).

2.2 La sequenza dei record.

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

presenza di un solo record di tipo «A», posizionato come primo record della fornitura;

per ogni dichiarazione presenza di un unico record di tipo «B»;

presenza di un solo record di tipo «Z», posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

2.3 La struttura dei record.

I record di tipo «A», «B», «Z» contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati.

I campi dei record di tipo «A», «B», «Z», possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date), nella colonna «Controlli bloccanti» è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

2.5 Regole generali.

Su ogni record va riportato il «Tipo record» e nel record «B» deve essere indicato il «Codice fiscale identificativo del dichiarante». Quest'ultimo campo deve riportare il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso dalla persona fisica.

I codici fiscali e le partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. ANR/1 devono essere formalmente corretti.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nel record «B» della dichiarazione di variazione dati soggetto diverso dalle persone fisiche occorre impostare il codice fiscale del rappresentante secondo le regole seguenti:

il codice fiscale rappresentante deve sempre essere indicato se già presente in archivio. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale non è presente in archivio la dichiarazione viene scartata. La residenza estera può essere omessa se non comunicata in precedenza;

il codice fiscale del rappresentante deve essere impostato a spazi se trattasi di soggetto non in possesso di codice fiscale. In questo caso devono comunque essere indicati i dati anagrafici e i dati della residenza estera. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale corrispondente ai dati indicati non è presente in archivio, esso viene attribuito, in caso contrario la dichiarazione viene scartata.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico con l'elenco dei campi e relativi descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli bloccanti e valori ammessi. Per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione della dichiarazione si rimanda alle istruzioni del modello ANR/1.

SPECIFICHE TECNICHE MOD. ANR/1

RECORD DI TIPO "A"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Configurazione**		**Controlli bloccanti/ Valori ammessi**
			Lunghezza	**Formato**	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'.
2	Filler	2	6	NU	Impostare a zeri.
3	Data preparazione file	8	8	NU	Data di preparazione del file. GGMMAAAA.
4	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "ANRVA"
5	Filler	21	2	NU	Impostare a zeri.
6	Codice fiscale del responsabile	23	16	AN	Indicare il codice fiscale dell'intermediario fiscale responsabile della dichiarazione, che deve corrispondere a quello di un utente abilitato all'utilizzo della funzione Entratel. Se si effettua la presentazione telematica diretta, il codice fiscale deve corrispondere: al campo 17 del record "B" se il campo 3 del record B vale "1"; al campo 29 del record "B" se il campo 3 del record B vale "2".
7	Filler	39	591	AN	Impostare a spazi.
Spazio non disponibile					
8	Filler	630	1068	AN	
9	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
10	Filler	1898	1603	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
11	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
12	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	**Descrizione**	**Posizione**	**Lunghezza**	**Formato**	**Controlli bloccanti / Valori ammessi**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B".
2	Codice fiscale identificativo	2	16	AN	Deve essere uguale al campo 17 se il campo 3 vale 1; al campo 29 se il campo 3 vale 2. Dato obbligatorio.
3	Tipo soggetto	18	1	NU	1 persone fisiche 2 soggetti diversi dalle persone fisiche Dato obbligatorio.
4	Filler	19	5	AN	Impostare a spazi.
Quadro A Tipo di dichiarazione					
5	Tipo dichiarazione	24	1	NU	Vale : 2 variazione dati 3 cessazione attività Dato obbligatorio.
6	Data dichiarazione	25	8	NU	Data di variazione dati o cessazione attività. Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio.
7	Partita IVA	33	11	NU	Dato obbligatorio.
8	Filler	44	30	AN	Impostare a spazi.
Quadro B1 Soggetto d'imposta - Persone fisiche					
9	Cognome	74	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
10	Nome	114	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
11	Data di nascita	154	8	NU	Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
12	Sesso	162	1	AN	"F" se sesso femminile "M" se sesso maschile Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
13	Stato estero ovvero Comune italiano di nascita	163	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
14	Provincia di nascita	193	2	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi. Indicare 'EE' se nel campo 13 è stato indicato uno stato estero.
15	Ditta	195	138	AN	Indicare, se esistente, la denominazione della ditta
16	Numero identificazione IVA stato estero	333	12	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
17	Codice fiscale	345	16	AN	Dato obbligatorio se il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
18	Filler	361	30	AN	Impostare a spazi.
19	Indirizzo estero residenza	391	35	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
20	Città estera residenza	426	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
21	Stato estero residenza	456	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.

22	Indirizzo domicilio estero	486	96	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
23	Città domicilio estero	582	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
24	Stato domicilio estero	612	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
25	Filler	642	50	AN	Impostare a spazi.
Quadro B2 Soggetto d'imposta - Soggetti diversi dalle persone fisiche					
26	Denominazione o ragione sociale	692	138	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
27	Natura giuridica	830	2	NU	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a zero negli altri casi.
28	Numero identificazione IVA stato estero	832	12	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
29	Codice fiscale	844	11	NU	Dato obbligatorio se il campo 3 vale 2. Impostare a zero negli altri casi.
30	Indirizzo estero sede legale	855	96	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
31	Città estera sede legale	951	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
32	Stato estero sede legale	981	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
33	Cognome rappresentante	1011	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
34	Nome rappresentante	1051	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
35	Data di nascita rappresentante	1091	8	NU	Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
36	Sesso rappresentante	1099	1	AN	"F" se sesso femminile "M" se sesso maschile Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
37	Stato estero ovvero Comune italiano di nascita rappresentante	1100	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
38	Provincia di nascita rappresentante	1130	2	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi. Indicare 'EE' se nel campo 37 è stato indicato uno stato estero.
39	Codice fiscale rappresentante	1132	16	AN	Impostare obbligatoriamente a spazi nei seguenti casi: se il campo 5 vale 3; se il campo 3 vale 1.
40	Indirizzo estero rappresentante	1148	35	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.
41	Città estera rappresentante	1183	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.

42	Stato estero rappresentante	1213	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.
43	Filler	1243	60	AN	Impostare a spazi.
Quadro C Attività esercitata					
44	Codice attività	1303	5	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
Ufficio competente stato estero					
45	Ufficio competente	1308	100	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
Impegno alla presentazione					
46	Codice fiscale dell'intermediario	1408	16	AN	Dato obbligatorio se compilato uno dei campi 47, 48, 49 e per file trasmesso da intermediario.
47	Numero iscrizione all'albo dei CAF	1424	5	NU	
48	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	1429	1	NU	Vale: 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente 2 se la dichiarazione è predisposta dal soggetto che la trasmette. Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 46, 47, 49 e per file trasmesso da intermediario.
49	Data dell'impegno	1430	8	NU	Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 46, 47, 48 e per file trasmesso da intermediario. Formato GGMMAAAA.
50	Filler	1438	19	AN	Impostare a spazi.
51	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	1457	16	AN	
52	Filler	1473	1328	AN	Impostare a spazi.
Spazio riservato al produttore del software					
53	Filler	2801	700	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
54	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
55	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

RECORD DI TIPO "Z" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi.
Spazio non utilizzato					
3	Filler	16	3485	AN	Impostare a spazi.
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
4	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore 'F'.
5	Filler	3502	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

04A06020

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° giugno 2004.

Approvazione delle modifiche al regolamento del mercato delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, organizzato e gestito dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 14589).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri;

Vista la delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 1° marzo 2004, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, relative all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, all'art. 30, comma 3 e all'art. 31, comma 3, approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 16 febbraio 2004;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 473457 del 17 maggio 2004;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS S.p.a., deliberate nell'assemblea del 16 febbraio 2004, come trasmesse con lettera del 1° marzo 2004.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 1° giugno 2004

Il presidente: CARDIA

04A05988

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 giugno 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2052
Yen giapponese	131,84
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,6614
Corona svedese	9,1475
Franco svizzero	1,5126
Corona islandese	87,12
Corona norvegese	8,2800
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5828
Corona ceca	31,330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6536
Lira maltese	0,4249
Zloty polacco	4,5877
Leu romeno	40865
Tallero sloveno	239,14
Corona slovacca	39,870
Lira turca	1806800
Dollaro australiano	1,7374
Dollaro canadese	1,6381
Dollaro di Hong Kong	9,3975
Dollaro neozelandese	1,9120
Dollaro di Singapore	2,0637
Won sudcoreano	1396,96
Rand sudafricano	8,0189

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06121

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5, C.C.N.L. 1994/1997, Comparto sanità, stipulato il 1º settembre 1995.

In data 20 maggio 2004, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN :

Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - presidente (firmato), e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP sanità (firmato)	CGIL (firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL FPL (firmato)	UIL (firmato)
FSI (firmato)	
FIALS (firmato)	CONFSAL (firmato)
	CONFEDIR (firmato)
	CIDA (firmato)
	USPPI (firmato)
	CISAL (firmato)
	RDB/CUB (firmato)
	UGL (firmato)

Preso atto che le OO.SS. che, rispetto al C.C.N.L. del 1º settembre 1995, hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.

In particolare la R.S.U. (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi) è attualmente denominata FSI e la Federazione nazionale: FIALS, CISAS/SANITÀ, CONFSAL/SANITÀ è attualmente denominata FIALS.

Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. sulla interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5, C.C.N.L. 1994/1997 comparto sanitá stipulato il 1º settembre 1995.

Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Brescia - Sezione lavoro, in relazione al ricorso della sig.ra Archetti Elisabetta contro I.N.P.D.A.P. (causa iscritta al R.G. 397/2001), nella seduta del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5 del C.C.N.L. comparto Sanità 1994/1997, stipulato il 1º settembre 1995;

Tenuto conto che, con la propria istanza, la ricorrente aveva chiesto all'I.N.P.D.A.P. l'inclusione nella retribuzione previdenziale e, conseguentemente, nella base di calcolo dell'indennità «premio di servizio» dell'incremento dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità, nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, secondo la posizione funzionale di inquadramento dei lavoratori;

Considerato che le parti non possono intervenire con il presente contratto in materia legata al trattamento pensionistico che esula dalle competenze della fonte negoziale;

Che a tali conclusioni possono pervenire solo gli enti previdenziali sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai dipendenti, applicando le vigenti disposizioni in materia;

Che, pertanto, con il presente contratto le parti possono solo dare la propria interpretazione sulla natura dell'emolumento controverso;

Tenuto conto a tal fine che l'art. 45, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 1º settembre 1995 unifica diverse tipologie di indennità, denominandole di qualificazione professionale la quale assorbe dal 1º dicembre 1995 le indennità degli articoli 56 (indennità per il personale infermieristico) e 57 (indennità di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e gli articoli 49 (indennità della professione infermieristica) e 50 (Indennità di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi) del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, già riconosciute utili ai fini previdenziali e valutabili in sede di liquidazione della indennità premio servizio;

Che le indennità individuate dal citato art. 45 vengono corrisposte secondo la posizione funzionale di inquadramento rivestita dal personale e non in riferimento alle mansioni svolte e come tali costituiscono un elemento fisso e ricorrente della retribuzione, già a suo tempo ritenuto dagli enti previdenziali utilizzabile come base contributiva, sia previdenziale che assistenziale, ivi compresa la loro inclusione nella base di calcolo dell'indennità «premio servizio»;

Che tali indennità, per ragioni di maggiore flessibilità e per premiare la professionalità acquisita dai dipendenti in relazione ai vari fattori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, sono state rese incrementabili in sede aziendale, a decorrere dal 1º dicembre 1995;

Tenuto presente che anche tale incremento, la cui misura è prevista dal comma 5, è fisso e ricorrente ed è corrisposto per 12 mensilità, ai sensi del comma 4, come la indennità di base cui afferisce;

Che una volta conseguito l'incremento, l'intera indennità di esso comprensiva non subisce più variazioni in quanto l'acquisizione di tecniche innovative o esperienze professionali anche legate a particolari uffici e, quindi, all'esercizio di competenze più specialistiche rimangono un patrimonio professionale del dipendente del quale l'azienda può beneficiare con un utilizzo del medesimo anche per esperienze più qualificate e diverse;

Considerato che quanto affermato nel precedente punto trova riscontro nella circostanza che in nessuna parte dell'art. 45 o di altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell'incremento da parte del dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente revoca in caso di diverso impiego del dipendente laddove sia stato collegato alle condizioni lavorative;

Considerato, inoltre, che l'art. 45, comma 3 del C.C.N.L. del 1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di produrre i propri effetti, con l'entrata in vigore del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 (salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 31, comma 3, del medesimo contratto) e che l'incremento dovuto alla sua applicazione, se in godimento, è entrato a far parte della nuova struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica che risulta essere pensionabile;

Tutto quanto sopra premesso, con riferimento alla natura dell'incremento dell'indennità di cui all'art. 45, comma 5, del 1º settembre 1995 concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:

Art. 1. — 1. L'incremento dell'indennità di cui all'art. 45, comma 5, del C.C.N.L. 1º settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente e non è modificabile in conseguenza delle mansioni attribuite al dipendente o del suo spostamento ad altra attività, una volta che sia stato attribuito. Pertanto tale indennità ha la medesima natura dell'indennità professionale prevista dal comma 1 dello stesso articolo cui afferisce.

04A05957

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401137/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 219,04) - annuale € **397,47**
(di cui spese di spedizione € 109,52) - semestrale € **217,24**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 108,57) - annuale € **284,65**
(di cui spese di spedizione € 54,28) - semestrale € **154,32**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **67,12**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **42,06**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **166,66**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **90,83**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **64,03**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **39,01**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **166,38**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **89,19**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 344,93) - annuale € **776,66**
(di cui spese di spedizione € 172,46) - semestrale € **411,33**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 234,45) - annuale € **650,83**
(di cui spese di spedizione € 117,22) - semestrale € **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100040614

€ 0,77